



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

## Formulario

Dichiarazione relativa alle situazioni di  
incompatibilità dei titolari di cariche di governo

A NORMA DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215 E DELLA  
DELIBERA DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL  
MERCATO SU 'CRITERI DI ACCERTAMENTO E PROCEDURE ISTRUTTORIE  
RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004 N. 215  
RECANTE NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI'

**Come da ultimo modificato dal**  
- provvedimento n.18119 del 10 aprile 2008  
(*Bollettino n.9/2008*)

*Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (“legge”), i titolari di una carica di governo<sup>(1)</sup> dichiarano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (“Autorità”) le situazioni di incompatibilità sussistenti alla data di assunzione della carica e le eventuali successive variazioni<sup>(2)</sup> secondo i seguenti prospetti ed in conformità alle istruzioni per la compilazione ad essi allegate:*

*Prospetto A - DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA CARICA DI GOVERNO;*

*Prospetto B - DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ;*

*Prospetto C - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ;*

*Prospetto D - DATI ANAGRAFICI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO.*

*Il prospetto B (recante dichiarazione di incompatibilità) e il prospetto C (recante dichiarazione di insussistenza di incompatibilità) sono tra loro alternativi. Il prospetto D, concernente i dati anagrafici del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, va riprodotto per ciascuno dei familiari.*

*Le dichiarazioni, sottoscritte dai soggetti interessati, sono trasmesse all'Autorità mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano contro ricevuta fra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un giorno non festivo, dal lunedì al giovedì, e fra le ore 9.00 e le ore 16.30 del venerdì presso:*

**Autorità garante della concorrenza e del mercato**  
**Piazza G. Verdi 6/A**  
**00198 Roma**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
(art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di conflitto di interessi (legge n. 215/2004).

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'aggiornamento), rivolgendo un'istanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**Prospetto A - Dati anagrafici del titolare della carica di governo <sup>(1)</sup>**

COGNOME		NOME		
LUOGO DI NASCITA (COMUNE O STATO ESTERO)	PROV.	DATA NASCITA	SESSO (M/F)	STATO CIVILE

INDIRIZZO DI RESIDENZA		CAP		
Via/p.zza		n.		
COMUNE (O STATO ESTERO)	PROV.	TELEFONO		

INDIRIZZO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI (3)		CAP		
Via/p.zza		n.		
COMUNE (O STATO ESTERO)	PROV.	TELEFONO		

CODICE FISCALE	<input type="text"/>
----------------	----------------------

CARICA DI GOVERNO RICOPERTA	DATA DI ASSUNZIONE DELLA CARICA
DELEGHE (4)	

MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI (5)	DATA DELLA MODIFICA
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

PAGINA N.	DATA	FIRMA DEL TITOLARE
-----------	------	--------------------

**Prospetto B - Dichiarazione di incompatibilità <sup>(6)</sup>**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di titolare della carica di \_\_\_\_\_, dichiara le seguenti situazioni di incompatibilità sussistenti alla data di assunzione della carica sopra indicata:

Cariche o uffici pubblici o altre funzioni in enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 20 luglio 2004, n. 215

ATTIVITA'/FUNZIONI (7)	ENTE/UFFICIO PUBBLICO (8)	DATA INIZIO	DATA CESSAZIONE	MODALITÀ CESSAZIONE (9)

Cariche o uffici o altre funzioni ovvero compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 20 luglio 2004, n. 215

ATTIVITA'/FUNZIONI (7)	SOCIETÀ/IMPRESA (8)	DATA INIZIO	DATA CESSAZIONE	MODALITÀ CESSAZIONE (9)

Attività professionali o di lavoro autonomo o altre attività in associazioni o società tra professionisti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215

ATTIVITA'/FUNZIONI (7)	SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE (8)	DATA INIZIO	DATA CESSAZIONE	MODALITÀ CESSAZIONE (9)

Qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e f) della legge 20 luglio 2004, n. 215

ATTIVITA'/FUNZIONI (7)	UFFICIO PUBBLICO/SOCIETÀ (8)	DATA INIZIO	DATA CESSAZIONE	MODALITÀ CESSAZIONE (9)

PAGINA N.	DATA	FIRMA DEL TITOLARE
-----------	------	--------------------

**Prospetto C - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità <sup>(6)</sup>**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di titolare della carica di \_\_\_\_\_, dichiara che non sussisteva alla data di assunzione della carica sopra indicata, né sussiste all'atto della presente dichiarazione, alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215.

PAGINA N.	DATA	FIRMA DEL TITOLARE
-----------	------	--------------------

**Prospetto D/\_ \_<sup>(10)</sup>- Dati anagrafici del coniuge e dei parenti entro il secondo grado<sup>(11)</sup>****TITOLARE**

COGNOME	NOME
---------	------

**CONIUGE O PARENTE ENTRO IL SECONDO GRADO**

COGNOME	NOME			
RELAZIONE DI PARENTELA CON IL TITOLARE				
LUOGO DI NASCITA (COMUNE O STATO ESTERO)	PROV.	DATA NASCITA	SESSO (M/F)	STATO CIVILE

INDIRIZZO DI RESIDENZA	CAP	
Via/p.zza	n.	
COMUNE (O STATO ESTERO)	PROV.	TELEFONO

INDIRIZZO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI (12)	CAP	
Via/p.zza	n.	
COMUNE (O STATO ESTERO)	PROV.	TELEFONO

CODICE FISCALE	<input type="text"/>
PROFESSIONE	

MODIFICA DEI DATI ANAGRAFICI (13)	DATA DELLA MODIFICA
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

PAGINA N.	DATA	FIRMA DEL TITOLARE
-----------	------	--------------------

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

### Prospetto 'A' - Istruzioni generali e dati anagrafici del titolare della carica di governo

- (1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 215/04, per titolare di carica di governo si intende: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- (2) La dichiarazione iniziale va presentata entro 30 giorni dall'assunzione della carica di governo. Ciascun foglio di cui si compone la dichiarazione è sottoscritto dal titolare della carica di governo e contiene l'indicazione della data di compilazione e del numero di pagina. Le successive variazioni delle informazioni oggetto della dichiarazione iniziale sono comunicate all'Autorità entro 20 giorni dal loro verificarsi. Entrambe le dichiarazioni (iniziale e di variazione) sono presentate all'Autorità tramite la compilazione dei presenti prospetti.
- (3) Indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza.
- (4) Elencare le eventuali deleghe di cui è in possesso.
- (5) Barrare la casella qualora si tratti di una modifica dei dati anagrafici. In tal caso, compilare solo le parti relative alla modifica sopravvenuta.

### Prospetti 'B' e 'C' (alternativi) - Dichiarazione di incompatibilità e dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

- (6) Rientrano nell'obbligo di dichiarazione le situazioni di incompatibilità sussistenti **alla data di assunzione della carica**, nonché quelle che, **alla medesima data**, risultavano ancora in essere in quanto l'iter previsto ai fini della risoluzione della causa di incompatibilità non si era ancora perfezionato.  
A titolo esemplificativo: le cariche ricoperte presso enti pubblici, associazioni professionali o società, dalle quali il titolare di carica si sia dimesso antecedentemente o contestualmente alla nomina governativa, sono comunque sottoposte all'obbligo di dichiarazione laddove, alla data di assunzione della carica, i competenti organi dell'ente non avessero ancora deliberato l'accoglimento (o la presa d'atto) delle dimissioni e, nel caso di società, non fossero state ancora effettuate le prescritte trascrizioni camerali.
- (7) Fornire una breve descrizione dell'attività o delle funzioni svolte, anche se esercitate all'estero. Per ciascuna delle eventuali attività professionali dichiarate indicare altresì: (a) i principali settori di riferimento e le materie trattate; (b) gli eventuali incarichi in corso; (c) l'eventuale iscrizione ad albi professionali specificando se ad essa corrisponda un effettivo esercizio della relativa attività. Con riferimento all'attività giornalistica, precisare se la stessa è esercitata in modo occasionale o continuativo.
- (8) Indicare denominazione, indirizzo, descrizione dell'attività e della natura dell'ente, dell'ufficio pubblico, della società/impresa o dell'associazione/società professionale.
- (9) Specificare le modalità mediante le quali, successivamente all'assunzione della carica di governo, è cessata la situazione di incompatibilità nonché, se pertinente, l'eventuale avvenuta nomina di un istitutore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 215/04. Allegare copia dei documenti che comprovano l'avvenuta formale cessazione della causa di incompatibilità, ivi comprese la lettera di dimissioni, la delibera di accoglimento o la presa d'atto dei competenti organi dell'ente e, in caso di dimissioni da incarichi societari, le relative trascrizioni camerali. I dipendenti pubblici e privati devono produrre copia dei provvedimenti di collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione del mandato governativo.

## Prospetto 'D' - Dati anagrafici del coniuge e dei parenti entro il secondo grado

- <sup>(10)</sup> Compilare un prospetto per ciascun familiare e utilizzare nell'intestazione un numero progressivo per l'identificazione. Ove non vi siano familiari, occorre in ogni caso barrare e sottoscrivere il prospetto.
- <sup>(11)</sup> Parenti entro il secondo grado sono: nonni, genitori, fratelli, sorelle, figli e nipoti in linea retta (figli dei figli).
- <sup>(12)</sup> Indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza.
- <sup>(13)</sup> Barrare la casella nel caso si tratti di una modifica dei dati anagrafici. In tal caso, compilare solo le parti relative alla modifica sopravvenuta.

---

### Testo dell'art.2, della legge n. 215/04: Incompatibilità.

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:
  - a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 [*Il testo dell'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 ("Incompatibilità parlamentari") è il seguente: "Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102"*];
  - b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
  - c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
  - d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
  - e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
  - f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.